

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2023-128 del 22/12/2023
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione schema di Protocollo di Intesa con l'Università degli Studi di Parma per la collaborazione su tematiche di comune interesse.
Proposta	n. PDEL-2023-122 del 21/12/2023
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno 22 (ventidue) dicembre 2023 (duemilaventitré), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di Protocollo di Intesa con l'Università degli Studi di Parma per la collaborazione su tematiche di comune interesse.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che l'Università degli Studi di Parma ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpae, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto della libertà e dell'autonomia della ricerca;
- che Arpae ritiene importante che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Università e con i singoli docenti vengano consolidati, al fine di ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolte dall'Università con le funzioni proprie di Arpae;

RICHIAMATO:

- il Protocollo di Intesa tra Arpae e Università degli Studi di Parma, di durata triennale, finalizzato a realizzare un rapporto organico di collaborazione volto a favorire e rendere più efficaci le interazioni tra attività di ricerca e di didattica svolte dalle due istituzioni, approvato con D.D.G. n. 137 del 23/12/2020;

CONSIDERATO:

- che il Protocollo di Intesa approvato con la citata D.D.G. n. 137/2020 è in scadenza in data 5/01/2024;
- che l'Università degli Studi di Parma ed Arpae hanno dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Intesa allo scopo di dare prosecuzione alla cooperazione tra Arpae e Università, finalizzata a garantire l'adempimento di funzioni di servizio pubblico comune, in particolare coordinando l'esercizio di attività proprie in vista

del conseguimento di un risultato condiviso, ottenuto in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione nelle attività di cui sopra;

RILEVATO:

- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- che il Protocollo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per un periodo di equivalente durata previo accordo scritto tra le Parti;

SPECIFICATO:

- che è demandata a successive specifiche convenzioni, che verranno stipulate dalle competenti strutture, la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione;
- che le convenzioni di cui sopra dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto;
- che le suddette convenzioni saranno oggetto di approvazione con apposito atto adottato dai Responsabili delle strutture coinvolte;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere lo schema di Protocollo di Intesa con l'Università degli Studi di Parma, allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa con l'Università degli Studi di Parma, allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per l'attivazione di forme di collaborazione in ambiti di comune interesse;
2. che il Protocollo di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per un periodo di equivalente durata, previo accordo scritto tra le Parti;

3. di demandare a successivi atti di competenza dei Responsabili delle strutture coinvolte l'approvazione di specifiche convenzioni per l'individuazione delle risorse umane e finanziarie, delle strutture e delle attrezzature da destinare a supporto di ogni singola iniziativa.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

PROTOCOLLO DI INTESA TRA ARPAE EMILIA-ROMAGNA E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata Arpae), con sede in Bologna, via Po n. 5, P.IVA e CF 04290860370, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. Giuseppe Bortone,

e

Università degli Studi di Parma (di seguito denominata Università), con sede in Parma, via Università n. 12, P.IVA e CF 00308780345, rappresentata dal rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, o da suo delegato, autorizzato alla stipula della presente Protocollo

nel prosieguo denominate congiuntamente "Parti"

Premesso che:

- - che in considerazione dei positivi risultati conseguiti e dei proficui rapporti in essere tra le singole strutture agenziali e universitarie, le Parti intendono consolidare la collaborazione esistente e sviluppare i reciproci rapporti nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali; l'Università di Parma, nell'ambito dei propri principi generali di cui all'art. 1 commi 2 e 7 dello Statuto, concorre, tra l'altro, allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona, all'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani e alla salvaguardia dell'ambiente;
- l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con diversi Enti italiani e stranieri, pubblici e privati;
- Arpae, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, ha interesse a favorire la collaborazione nei vari campi con enti formativi pubblici, ricercando un impegno per un'azione comune finalizzata alla promozione di iniziative nell'ambito della reportistica ambientale e territoriale, delle reti di monitoraggio, della vigilanza, del controllo ambientale e della relativa attività laboratoristica, delle

certificazioni ambientali, del supporto tecnico agli studi e ai progetti di piano;

– Arpaè ritiene importante che i rapporti esistenti con le strutture dell'Università e con singoli docenti vengano consolidati ed ulteriormente sviluppati nell'ambito di un quadro unitario ed istituzionale rispondente ad una collaborazione volta ad ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolte dall'Università con la funzione propria dell'Agenzia in tema di ricerca applicata;

Considerato che:

– che le Parti hanno sottoscritto in data 05.01.2021 un Protocollo d'Intesa, della durata di anni tre, finalizzato a realizzare un rapporto organico di collaborazione volto a favorire e rendere più efficaci le interazioni tra attività di ricerca e di didattica svolte dalle due istituzioni;

- Dato atto che:

– l'art. 15 della L. 241/90 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;

Ritenuto di dare prosecuzione alla cooperazione tra Arpaè e Università, finalizzata a garantire l'adempimento di funzioni di servizio pubblico comune, in particolare coordinando l'esercizio di attività proprie, in vista del conseguimento di un risultato condiviso, ottenuto in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione;

Per quanto sopra premesso, parte integrante del presente Protocollo:

Arpaè e Università, così come sopra rappresentate, convengono di stipulare il seguente Protocollo di Intesa secondo le modalità di seguito descritte.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Arpaè e Università si impegnano ad attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti, con individuazione delle risorse necessarie e disponibili da definirsi nelle convenzioni attuative di cui

all'art. 2:

1) Ricerca

- a) programmi di ricerca integrati nei settori delle scienze ambientali e del territorio e del settore ambiente- salute;
- b) scambio di esperienze per il raggiungimento di obiettivi di qualità totale nella produzione di servizi;
- c) promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici, con particolare riferimento alla partecipazione congiunta in consorzi per il finanziamento di progetti di ricerca europea;
- d) finanziamento di borse di dottorato ed assegni di ricerca con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli ambiti specifici delle aree di attività di Arpae;

2) Didattica

- a) attività formative, o anche semplici moduli, del percorso di studio diretto al conseguimento della laurea e/o laurea magistrale o magistrale a ciclo unico con possibilità di attribuzione della relativa responsabilità didattica al personale di Arpae;
- b) attività didattiche integrative ed ogni altra attività utile alla formazione e all'orientamento degli studenti;
- c) attività formative, o anche semplici moduli, dei corsi di formazione post lauream – dottorati di ricerca, scuole di specializzazione - e corsi professionalizzanti – master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer e winter school - negli ambiti disciplinari specifici delle aree di attività di Arpae, con e senza riconoscimento di crediti formativi. La collaborazione potrà inoltre riguardare le attività dirette al superamento dell'esame di stato, per le professioni per cui è previsto;
- d) elaborazione di proposte di stage e accoglimento da parte di Arpae di studenti in tirocinio curriculare e tesi di laurea e di studenti di dottorato;

- e) elaborazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale interno dei due Enti e/o a soggetti esterni;

3) *Terza Missione*

- a) attività di disseminazione delle conoscenze negli ambiti disciplinari specifici delle aree di attività di Arpae;
- b) coinvolgimento dei cittadini in attività di ricerca condivisa, secondo il modello della “citizen science”;
- c) supporto a progetti e programmi strategici di gestione territoriale da parte degli enti pubblici preposti;
- d) la realizzazione di azioni condivise nei vari ambiti della Terza Missione, inclusi i punti sopra elencati, sarà perseguita anche nella consapevolezza del loro importante ruolo di sensibilizzazione della società verso i temi dell’Agenda Onu 2030;

4) *Attrezzature*

- a) utilizzo di attrezzature laboratoristiche e specialistiche a fini di studio e di ricerca.

Art. 2 - Accordi attuativi

I contenuti e le modalità della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa saranno definiti in apposite convenzioni attuative sottoscritte dalle strutture dell’Università e di Arpae sulla base dei rispettivi regolamenti/discipline in vigore, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.

Tali convenzioni dovranno individuare, di volta in volta, le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature eventualmente necessari a supporto di ogni singolo iniziativa/progetto, nonché le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Art. 3 - Referenti

Per la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione con l’Università di Parma di cui al presente Protocollo di Intesa, Arpae si avvarrà delle Strutture dell’Agenzia.

I competenti Responsabili delle Strutture di Arpae potranno essere di volta in volta delegati dal Direttore Generale alla sottoscrizione delle convenzioni in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae.

Il Rettore dell'Università di Parma designerà un Responsabile di riferimento per la gestione della collaborazione di cui all'articolo 1.

Per quanto riguarda la collaborazione nella didattica di cui all'articolo 1, lettere b), c) le Parti concordano che:

- tale attività potrà essere formalizzata dai Responsabili sopra individuati, in funzione della complessità della collaborazione da attivare, compatibilmente con i piani di lavoro e la disponibilità organizzativa delle singole Parti e sulla base dei rispettivi regolamenti/discipline in vigore;
- le docenze svolte dal personale dell'Università e di Arpae sono effettuate gratuitamente, senza oneri a carico dei due Enti.

Art. 4 – Diritti di proprietà intellettuale, utilizzazione dei risultati e dei loghi

Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle collaborazioni disciplinate dai singoli accordi attuativi del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali, azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le parti valuteranno congiuntamente l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti di collaborazione, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

Le Parti, quale principio generale, stabiliscono la condivisione dei risultati dell'attività collaborativa oggetto del presente Protocollo, nonché la condivisione della loro utilizzazione. La pubblicazione dei

risultati dell'attività collaborativa potrà avvenire, in ogni caso, previo accordo tra le Parti, attraverso modalità inserite nei singoli accordi attuativi.

Le Parti si impegnano a utilizzare l'una il nome e/o il logo dell'altra unicamente per finalità istituzionali e si impegnano a non utilizzare l'una il nome e/o il logo dell'altra per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, nei limiti posti ai contraenti dalle vigenti disposizioni di legge e statutarie.

Art. 5 – Oneri finanziari

La sottoscrizione del presente Protocollo non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse. Le convenzioni attuative del presente Protocollo saranno improntate al principio della messa a disposizione del personale occorrente e dei necessari beni strumentali, di cui le parti dispongono, in modo che vi sia un reciproco scambio di professionalità e di utilizzo di beni, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 – Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale, degli studenti e di eventuali collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo.

Parimenti, Arpae provvede alla copertura assicurativa per il proprio personale impiegato nelle attività di cui al presente Protocollo.

Art. 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale impiegato esposto a rischi in ragione delle attività di collaborazione svolte.

Arpae e l'Università concordano che, quando il proprio personale si reca presso la sede dell'altra parte per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il datore di lavoro dell'Ente ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi, assicura al sopra citato personale, esclusivamente

per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale di ciascun Ente, impegnato nello svolgimento delle attività di collaborazione presso la sede dell'altro Ente, è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dall'Ente ospitante.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Protocollo e per 3 (tre) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le informazioni confidenziali dell'altra Parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dal Protocollo e dagli accordi attuativi che ne deriveranno.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi, s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" e dalla relativa normativa di riferimento.

Titolare, per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo, è l'Università degli Studi di Parma come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Parma, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale al link dedicato Privacy (<https://www.unipr.it/privacypolicy>).

Arpae ha provveduto ad individuare nella figura del Direttore Generale dell'Agenzia il titolare del trattamento dei dati personali, ovvero il soggetto cui competono le decisioni in ordine alla finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso quello della

sicurezza, e nella figura dei responsabili delle Strutture i soggetti attuatori degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. La disciplina sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina web <https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/disciplina-del-trattamento-dei-dati-personali>

Art. 9 – Durata, rinnovo e recesso

Il presente Protocollo di Intesa ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo tra le Parti, mediante la stipula di accordo scritto, per un ulteriore periodo di equivalente durata. In mancanza di rinnovo, il Protocollo cesserà di produrre effetti alla scadenza, fatta salva la prosecuzione delle attività eventualmente in corso di svolgimento.

Qualsiasi modificazione al presente Protocollo dovrà essere concordata tra le Parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo unicamente mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza.

Gli indirizzi di posta elettronica delle Parti sono i seguenti:

Per Università di Parma: protocollo@pec.unipr.it

Per ARPAE: dirgen@cert.arpa.emr.it

In caso di recesso, gli accordi in corso o quelli già stipulati, anche se non ancora avviati al momento del recesso, produrranno i loro effetti fino alla scadenza concordata, salvo che le parti dispongano diversamente.

Art. 10 – Controversie

Nel caso in cui non si raggiunga una definizione bonaria di qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, le parti concordemente riconoscono la competenza del Foro di Bologna.

Art. 11 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Parma e di Arpae in parti eguali e al versamento all'Erario provvederà l'Università di Parma in modalità virtuale ai sensi dell'Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Arpae si impegna a corrispondere all'Università di Parma – entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di validità del presente Protocollo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

PER UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

IL RETTORE

PER ARPAE

IL DIRETTORE GENERALE